

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 - 2023»
DI NOMINALI EURO 10.000.000,00
ISIN IT0005245649

Corvallis Holding S.p.A.

Sede legale: via Giovanni Savelli, 56 – 35129, Padova

Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 04605600289

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 6.195.000 i.v.

Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Agente per il Calcolo**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 capitale sociale pari a Euro 7.365.674.050,07 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, nella sua qualità di agente il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 21.

“**Azionista di Controllo**” indica congiuntamente il Sig. Antonio Santocono ed il Sig. Enrico Del Sole.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato annuale del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A. (già Cerved Group S.p.A.), con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“**Core Business**” indica l'insieme delle attività svolte dall'Emittente e dalle altre società del Gruppo che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato del Gruppo. Il Gruppo opera nell'area dei servizi IT con un'offerta rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle *utilities*, alle pubbliche amministrazioni attraverso un modello di *business* che comprende le seguenti linee di offerta: “*Business Solution*” (soluzioni applicative di mercato), “*Servizi*” (consulenza strategica, *system integration*, *application management*), “*Outsourcing Services*” (*front-back office* e *Business Process Outsourcing* - BPO, soluzioni di gestione e archiviazione documentale, servizi finanziari e di fiscalità locale, *business information*).

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 5.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2016.

“**Data di Calcolo Ulteriore**” indica, a decorrere dal 30 giugno 2021, il 30 giugno di ogni anno.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda del caso, (i) la data indicata dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato pubblicata sul sito internet dell’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*) ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso Anticipato del Prestito a favore degli Obbligazionisti*), restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui, a seconda del caso, (a) l’Emittente abbia comunicato agli Obbligazionisti l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato ovvero (b) l’Emittente abbia ricevuto la Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte del Gruppo, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica, la sommatoria della voce “Margine Operativo Netto” e della voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”, ad esclusione degli importi ivi compresi derivanti dall’adozione del principio contabile IFRS 16 – Leasing in vigore dal 1/1/2019, dello schema di conto economico del Bilancio Consolidato e/o della Situazione Semestrale, a seconda del caso.

“**Emittente**” indica Corvallis Holding S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via G. Savelli, 56 – Padova - 35129, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA 04605600289, n. REA PD-403535, capitale sociale pari ad Euro 6.195.000,00 interamente versato.

“**Enterprise Value**” indica, con riferimento a operazioni di compravendita, totalitarie o parziali, di società o rami d’azienda, la somma tra il valore di mercato del patrimonio netto (*equity value*) e l’indebitamento finanziario netto di pertinenza della relativa società o ramo d’azienda oggetto di compravendita.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio dell’Emittente e del Gruppo sulle attività svolte dall’Emittente e dal Gruppo alla Data di Emissione in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito e altri titoli di credito e strumenti finanziari che siano contabilizzati come debito nelle scritture contabili dell’Emittente nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi

forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria;

- (b) qualsiasi obbligo di garanzia personale assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari);
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage vincolanti o forti;
- (e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l'effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo); e
- (f) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia personale assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (e) che precedono.

“Indebitamento Finanziario Netto” indica la somma algebrica complessiva delle voci “Cassa e disponibilità liquide”, “Passività finanziarie correnti”, “Passività finanziarie non correnti”, e delle altre attività finanziarie correnti, come rappresentati nello schema di stato patrimoniale del Bilancio Consolidato e/o della Situazione Semestrale, a seconda del caso, ad esclusione delle voci ivi comprese riferite all'indebitamento derivante dall'adozione del principio contabile IFRS 16 - Leasing in vigore dal 1/1/2019 inerente le passività finanziarie correnti e non correnti”.

“Interessi” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“Interest Coverage Ratio” indica il rapporto tra:

- (i) l'EBITDA; e
- (ii) gli Oneri Finanziari Netti.

“Investitori Professionali” indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007, residenti in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168*bis* del DPR. n. 917/86.

“Legge Fallimentare” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 10.

“Leverage Ratio” indica il rapporto tra:

- (i) l'Indebitamento Finanziario Netto; e
- (ii) i Mezzi Propri.

“Mercato ExtraMOT” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“Mezzi Propri” indica il “Patrimonio netto” ridotto del numero di azioni proprie acquistate dall'Emittente direttamente e/o indirettamente.

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“Obbligazioni” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“Obbligazionisti” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 2.

“Oneri Finanziari Netti” indica la voce “Proventi (oneri) finanziari netti” come rappresentati nello schema di conto economico del Bilancio Consolidato e/o nella Situazione Semestrale, a seconda del caso.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o al Gruppo, a seconda del caso:

- (i) la Quotazione ovvero la quotazione di altra società del Gruppo;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*) (a condizione in ogni caso che risulti rispettato quanto previsto dal romanino (v) dell’Articolo 10 (*Rimborso Anticipato del Prestito in favore degli Obbligazionisti*);
- (iii) operazioni di riorganizzazione societaria (i.e. fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda) realizzate tra (a) l’Emittente e altre società del Gruppo, (b) le altre società del Gruppo (diverse dall’Emittente) e (c) le società del Gruppo e società non facenti parte del Gruppo, a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l’impegno di cui al romanino (xxvii) dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), e, solo con riferimento alle operazioni di cui alla lettera (c), anche gli impegni di cui ai romanini (xxxiii) e (xxxiv) dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Parametri Finanziari**” indica i seguenti *covenant* finanziari che dovranno essere rispettati dal Gruppo:

- (a) *Interest Coverage Ratio*: pari o superiore a 4;
- (b) *Leverage Ratio*: pari o inferiore a 2,5; e
- (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA: pari o inferiore a 3,5.

Resta inteso che qualora la verifica dei Parametri Finanziari venga effettuata alla Data di Calcolo Ulteriore, l’EBITDA sarà calcolato su base *rolling* a 12 mesi.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Quotazione**” indica la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata all’Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) contenente (i) l’indicazione specifica e motivata dell’Evento Rilevante nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Società Rilevanti**” indica Corvallis S.p.A., Corvallis D.M. S.r.l., I.T.O. s.r.l.; Corvallis LAB S.r.l.; Gefil S.p.A.; El-fo S.p.a.; Megasp S.r.l.; FDM S.r.l.; Julia S.r.l. e Corvallis PMC S.r.l.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali.

“**Situazione Semestrale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 13, romanino (xii).

“**Socio di Maggioranza**” indica Corvallis Due S.r.l.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Ulteriore Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo Ulteriore, dei Parametri Finanziari da parte del Gruppo, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente ed al Gruppo:

- (i) i Vincoli Esistenti;
- (ii) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (iii) i Vincoli costituiti *ex lege*;
- (iv) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente o dalla relativa società del Gruppo;
- (v) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (vi) i Vincoli previamente approvati per iscritto dall’Assemblea degli Obbligazionisti;
- (vii) la garanzia di solvenza concessa a fronte di operazioni di *factoring pro solvendo* e/o anticipazioni bancarie realizzate.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione come di seguito indicati:

- (a) in relazione all’Emittente:
 - (i) fidejussione prestata nei confronti di Veneto Banca Sp.A. nell’interesse di I.T.O. S.r.l. per un importo pari ad Euro 650.000;
 - (ii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. nell’interesse di FDM Document Dynamics S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 3.750.000;
 - (iii) fidejussione prestata nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Roma nell’interesse di FDM Document Dynamics S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 720.000;
 - (iv) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare Commercio e Industria nell’interesse di FDM Document Dynamics S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 2.800.000;
 - (v) fidejussione prestata nei confronti di Banco Popolare nell’interesse di FDM Document Dynamics S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 1.000.000;
 - (vi) fidejussione prestata nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell’interesse di Corvallis S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 3.000.000;
 - (vii) fidejussione prestata nei confronti di Veneto Banca S.p.A. nell’interesse di Corvallis DM S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 1.300.000;
 - (viii) fidejussione prestata nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Roma nell’interesse di Corvallis DM S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 840.000;
 - (ix) fidejussione prestata nei confronti di Banca Sella nell’interesse di Retitalia Internazionale S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 120.000;
 - (x) fidejussione prestata nei confronti di Banco Popolare nell’interesse di Retitalia Internazionale S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 500.000;
- (b) in relazione a Corvallis S.p.A.:

- (i) fidejussione prestata nei confronti di Banco Popolare nell'interesse di Corvallis LAB S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 600.000;
- (ii) fidejussione prestata nei confronti di Banco Popolare nell'interesse di One Sud S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 150.000;
- (iii) fidejussione prestata nei confronti di Alba SPV 7 S.r.l. nell'interesse di ITO S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 72.773.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni detenuti dall’Emittente o da altra società del Gruppo nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte di Corvallis Holding S.p.A..

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) denominato «*Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023*», è costituito da n. 100 (cento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'articolo 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 10 marzo 2017 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 10 marzo 2017 (la “**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata pari a 6 (sei) anni, sino al 10 marzo 2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5% (cinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 marzo 2017.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi trimestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la relativa Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) ed 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell’anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente (i) al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa) e (ii)

all'ultimo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2022 (inclusa) e la Data di Scadenza (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito di tipo *amortising* con preammortamento fino alla Data di Pagamento che cade il 30 settembre 2020 (inclusa) e successivo ammortamento in 3 (tre) rate secondo il Piano di Ammortamento riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà la facoltà di procedere, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2019, al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni ad un valore nominale complessivo come di seguito determinato:

- (i) ad un valore nominale pari al 103% del valore nominale delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 settembre 2020 (inclusa);
- (ii) ad un valore nominale pari al 102% del valore nominale delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2020 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 settembre 2021 (inclusa);
- (iii) ad un valore nominale pari al 101% del valore nominale delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2021 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2022 (inclusa).

Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.

10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni.
- (ii) **Parametri Finanziari:** la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*), accertata in via definitiva o tramite la Dichiarazione sui Parametri e/o l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri (che attestino il mancato rispetto degli stessi) ovvero tramite il lodo arbitrale a seguito di contestazione da parte degli Obbligazionisti dei Parametri Finanziari ai sensi del successivo Articolo 14 (*Parametri Finanziari*), a condizione che entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accertamento definitivo della violazione non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato del Prestito.

- (iii) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile.
- (iv) **Accordi di ristrutturazione:** il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare che comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (v) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (diverso dalla Quotazione) in conseguenza del quale (a) la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento), e/o (b) il Socio di Maggioranza non detenga più il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, e/o (c) l'Emittente non risulti più direttamente o indirettamente controllata dall'Azionista di Controllo del Socio di Maggioranza.
- (vi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente e/o delle Società Rilevanti di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (vii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o delle Società Rilevanti con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività.
- (viii) **Delisting:** l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (ix) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti nel successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) del presente Regolamento del Prestito.
- (x) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (xi) **Iscrizioni e trascrizioni dell'Emittente:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo il caso in cui entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta iscrizione o trascrizione pregiudizievole (a) il debito che ha costituito il titolo per l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole sia stato pagato e l'Emittente abbia fatto tutto quanto necessario per richiedere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole, a seconda del caso, o (b) la pretesa alla base dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole sia manifestamente infondata e l'Emittente abbia tempestivamente proposto un giudizio al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole e abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole; restando inteso che nel caso in cui il giudizio promosso dall'Emittente non si concluda con esito positivo, l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole costituirà un Evento Rilevante.
- (xii) **Iscrizioni e trascrizioni delle altre società del Gruppo:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti delle altre società del Gruppo per un importo complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), salvo il caso in cui entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta iscrizione o trascrizione pregiudizievole (a) il debito che ha costituito il titolo per l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole sia stato pagato e la relativa società del Gruppo abbia fatto tutto quanto necessario per richiedere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole, a seconda del caso, o (b) la pretesa alla base dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole sia manifestamente infondata e la relativa società del Gruppo abbia tempestivamente proposto un giudizio al fine di ottenere la

cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole e abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole; restando inteso che nel caso in cui il giudizio promosso dalla relativa società del Gruppo non si concluda con esito positivo, l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole costituirà un Evento Rilevante

(xiii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni, salvo il caso in cui l'Emittente abbia presentato querela di falso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa elevazione; restando inteso che nel caso in cui la querela di falso proposta dall'Emittente venga rigettata, l'elevazione del protesto costituirà un Evento Rilevante.

(xiv) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della Richiesta di Rimborso Anticipato da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo corvallisholding@pec.corvallis.it almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

11. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografe presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (ii) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna

società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca o permetta la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;

- (iii) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, (i) non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale e (ii) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi o compia operazioni straordinarie sul proprio capitale;
- (iv) (a) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione e (b) fare quanto ragionevolmente necessario, anche nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente), nei limiti della normativa applicabile alla relativa società, effettui operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, nel caso in cui il capitale sociale della relativa società del Gruppo venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale della stessa esistente alla Data di Emissione;
- (v) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio (i) nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 2, (ii) nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia ricompreso tra 2 e 3 ed in ogni caso subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni; restando inteso che, qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia superiore a 3 nessuna distribuzione sarà ammessa; resta inteso i valori del parametro Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA di cui al presente paragrafo (v) verranno verificati mediante la Dichiarazione sui Parametri;
- (vi) fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione delle Obbligazioni siano riservati esclusivamente ad investimenti inerenti lo sviluppo dell'Emittente ovvero delle altre società del Gruppo (ad eccezioni di quelli aventi natura speculativa);
- (vii) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e seguenti e 2447 *decies* del Codice Civile e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca patrimoni separati o richieda finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti e 2447-*decies* del Codice Civile;
- (viii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento ad esso derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, che siano non subordinate e chirografarie;
- (ix) non permettere il verificarsi di un inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, a condizione che (a) l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) e (b) l'inadempimento non sia rimediato entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento stesso dell'Emittente;
- (x) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna

società del Gruppo (diversa dall'Emittente) permetta il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario a condizione che l'importo complessivo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

- (xi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale chiusa al 30 giugno di ciascun anno relativa al Gruppo e all'Emittente (la "**Situazione Semestrale**");
- (xiii) far sì che i Parametri Finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Calcolo e a ciascuna Data di Calcolo Ulteriore;
- (xiv) ai fini dell'obbligo di cui al punto (xiii) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi:
 - (a) dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo paragrafo (xv), la Dichiarazione sui Parametri;
 - (b) dalla data di pubblicazione della situazione economico-patrimoniale semestrale ai sensi del precedente paragrafo (xii), l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri;
- (xv) far sì che, per tutta la durata del Prestito, il bilancio di esercizio dell'Emittente e il bilancio consolidato del Gruppo relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicati sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione, restino pubblicati sullo stesso sito internet;
- (xvi) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio dell'Emittente e il bilancio consolidato del Gruppo relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xvii) a partire dal 31 marzo 2021, comunicare agli Obbligazionisti entro 60 (sessanta) giorni dal termine del periodo di riferimento (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) i seguenti valori economico – patrimoniali relativi al Gruppo e riferiti al trimestre immediatamente precedente: (i) valore della produzione, (ii) l'EBITDA e (iii) l'Indebitamento Finanziario Netto;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. informativa *price sensitive* ai sensi dell'articolo 181 del TUF);
- (xix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xx) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività condotte dal Gruppo alla Data di Emissione; in ogni caso provvedendo ad informare gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l'autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti, permessi e licenze;

- (xxi) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xxiii) non effettuare richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxiv) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xxv) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xxvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
- (xxvii) mantenere, per tutta la durata del Prestito, il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile sulle Società Rilevanti;
- (xxviii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro la Data di Emissione, la nota di *rating* rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da Cerved medesima;
- (xxix) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del rating attribuito all'Emittente, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- (xxx) non modificare, per tutta la durata del Prestito, i principi contabili internazionali attualmente utilizzati (gli IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*)) per la redazione del bilancio consolidato;
- (xxxi) non modificare, per tutta la durata del Prestito, gli schemi di bilancio utilizzati per la redazione del bilancio consolidato chiuso il 31 dicembre 2015;
- (xxxii) non realizzare alcun investimento avente natura speculativa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni in derivati speculativi) e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) realizzi alcun investimento avente natura speculativa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni in derivati speculativi);
- (xxxiii) non realizzare operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d'azienda il cui *Enterprise Value* calcolato singolarmente in relazione alla relativa operazione sia superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni); restando inteso che il prezzo ovvero l'*Enterprise Value*, a seconda del caso, calcolato in relazione al complesso delle operazioni dovrà essere inferiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni) per l'intera durata del Prestito. Resta altresì inteso che i limiti sopra previsti potranno essere superati dall'Emittente qualora la parte eccedente tali limiti venga finanziata mediante un aumento dei Mezzi Propri almeno di pari importo;
- (xxxiv) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) realizzi operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d'azienda il cui *Enterprise Value*, calcolato in relazione al complesso delle operazioni, sia superiore ad Euro 20.000.000 (ventimilioni) per l'intera durata del Prestito. Resta altresì inteso che il limite sopra previsto potrà essere superato dalla relativa società del Gruppo qualora la parte eccedente tale limite venga finanziata mediante un aumento dei Mezzi Propri almeno di pari importo;

14. Parametri Finanziari

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato ed a seguito della pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e/o dell'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Calcolo e/o Data di Calcolo Ulteriore, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC all'indirizzo corvallisholding@pec.corvallis.it e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), a meno che l'Emittente, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto la violazione indicata dal Rappresentante Comune ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune ovvero degli Obbligazionisti) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune ovvero dagli Obbligazionisti e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero gli Obbligazionisti ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

15. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

16. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

17. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Emittente con delibera del 6 febbraio 2017 (la "**Deliberazione di Emissione**"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

18. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo

fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

19. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

20. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

21. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

I costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*).

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alle lettere (b) ed (e) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

22. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

23. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.corvallis.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO

PIANO DI AMMORTAMENTO SINGOLA OBBLIGAZIONE				
Data	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Numero rata	Rimborso quota capitale singola Obbligazione	% rimborso
10/03/2017	100.000			
31/03/2017	100.000	1		0,00%
30/06/2017	100.000	2		0,00%
30/09/2017	100.000	3		0,00%
31/12/2017	100.000	4		0,00%
31/03/2018	100.000	5		0,00%
30/06/2018	100.000	6		0,00%
30/09/2018	100.000	7		0,00%
31/12/2018	100.000	8		0,00%
31/03/2019	100.000	9		0,00%
30/06/2019	100.000	10		0,00%
30/09/2019	100.000	11		0,00%
31/12/2019	100.000	12		0,00%
31/03/2020	100.000	13		0,00%
30/06/2020	100.000	14		0,00%
30/09/2020	100.000	15		0,00%
31/12/2020	80.000	16	20.000	20,00%
31/03/2021	80.000	17		0,00%
30/06/2021	80.000	18		0,00%
30/09/2021	80.000	19		0,00%

31/12/2021	40.000	20	40.000	40,00%
31/03/2022	40.000	21		0,00%
30/06/2022	40.000	22		0,00%
30/09/2022	40.000	23		0,00%
31/12/2022	40.000	24		0,00%
10/03/2023	40.000	25	40.000	40,00%
			100.000	100%

